

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967

(54^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (1967) (D'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 660, 666, 678
BERMANI	665
BETTONI, relatore	660, 677, 678
BRAMBILLA	666
CATALDO	665
DI PRISCO	666
PEZZINI	664
SALARI	664
TORELLI	665, 677

VARALDO	Pag. 666, 677
ZANE	677, 678

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Gatto Simone, Macaggi, Pezzini, Salari, Samaritani, Saxl, Spigaroli, Tedeschi, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Rotta è sostituito dal senatore Cataldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

B O C C A S S I , *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: « Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali » (1967) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Castellucci, Longoni, Armaroli, Mattarelli Gino, Patrini, Zugno, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Canestrari, Fornale, Fusaro, Dall'Armellina, Miotti Carli Amalia, Colleselli, Armani, De Marzi Fernando, Prearo, Radi, Guerrini Giorgio, Landi, Macchiavelli, Di Nardo, Di Piazza, Servadei, Di Vagno, Fortuna, Di Primio, Scricciolo, Abate, Della Briotta, Mussa Ivaldi Vercelli, Baldani Guerra, Usvardi, Brandi, Napoli, Amadei Giuseppe, Amadeo Aldo, Amatucci, Amodio, Azzaro, Baldi Carlo, Bassi, Belci, Berloffia, Bonaiti, Bottari, Breganze, Buzzetti, Caiazza, Cocco Maria, D'Amato, De Ponti, Di Giannantonio, Elkan, Franzo, Gasco, Ghio, Giglia, Guerrieri, Gullotti, Helfer, Imperiale, Iozzelli, Mancini Antonio, Martino Edoardo, Micheli, Nucci, Pala, Pucci Ernesto, Rinaldi, Sammartino, Sangalli, Sorgi, Stella, Tantalo, Valiante e Villa: « Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E T T O N I , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame riguarda il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali. Si tratta di un provvedimento che ci giunge dall'altro ramo del Parlamento dopo lunga elaborazione e discussione,

dopo la stesura del testo da parte di un Sottocomitato appositamente nominato, e con l'approvazione unanime dei 26 presenti alla seduta conclusiva, senza alcuna astensione.

Ho fatto questa dichiarazione in apertura della mia relazione, perchè penso che possa servire almeno ad individuare qual è stato l'iter di questo disegno di legge ed anche qual è nei suoi confronti l'atteggiamento delle diverse parti.

La materia che qui si riordina era già regolata dalla legge 24 ottobre 1955, n. 990, che effettivamente è una legge macchinosa negli strumenti che propone, nei meccanismi che intende mettere in moto e nelle stesse voci di riferimento alle quali si richiama per indicare i termini della contribuzione cui sono assoggettati i geometri dalla Cassa stessa assistiti. Ad esempio, si fa riferimento a scaglioni del reddito, si va alla ricerca della diversa possibilità contributiva dei geometri, si creano cioè condizioni per le quali diventa estremamente difficile garantire e la indicazione del *quantum* di contribuzione e la indicazione, quindi, della norma. Quella legge risultò ben presto insoddisfacente, anche per certe sue linee restrittive agli effetti della possibilità di iscrizioni ed, infine, assicurava ai geometri assistiti una pensione annua massima di 136 mila lire, o la corrispondente quota in capitale.

Sottolineo questo aspetto perchè mi pare che valga la pena di porre in luce la diversa normativa che è proposta dal disegno di legge al nostro esame. La pensione, secondo quella legge, veniva attribuita al compimento del 60° anno di età; successivamente, con la legge 9 febbraio 1963, fu modificata parzialmente la legge n. 990 e le due innovazioni che mi sembrano più importanti sono l'unificazione del contributo (quindi abbandonando quel vecchio sistema così complicato), portato a 36 mila lire annue, e la determinazione dell'importo delle marche « Giotto » che costituiscono una delle voci di entrata di questa Cassa e si applicano sui progetti stesi dai geometri. Tali marche sono di diverso valore e contribuiscono ad impinguare il fondo del quale poi

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

54ª SEDUTA (26 gennaio 1967)

la Cassa si serve per la sua previdenza e, in parte, anche per l'assistenza.

Dirò anche, perchè mi pare che sia un elemento della nostra valutazione da non trascurare, che questa Cassa si trova in una situazione economica florida. Rinuncio qui a leggere le cifre dei consuntivi 1964-65 che abbiamo a disposizione, ma è certo che si è andata in questi anni ulteriormente consolidando per diverse ragioni, ma — direi — soprattutto per il modo come è stato impostato il suo funzionamento e la sua amministrazione. C'è stato da parte dei dirigenti certamente un impegno per andare alla ricerca di tutte le possibilità di entrata, raggiunte sia attraverso l'incremento del numero degli iscritti, sia attraverso la più costante applicazione di quelle marche cui dianzi si faceva cenno.

Mi sembra anche che la solidità di questa Cassa sia dovuta alla sua gestione condotta con rigorosi criteri di economia e di serietà; non c'è stata la preoccupazione di creare proprie strutture periferiche, ci si è appoggiati sui Consigli dell'Ordine nelle varie province, evidentemente conseguendo per quella via un notevole risparmio, ed a titolo informativo aggiungo che questa Cassa si amministra tutta con un direttore e nove impiegati, mentre le spese di gestione della stessa, rispetto alle entrate, costituiscono l'1,80 per cento.

Fatta questa premessa, che mi sembrava opportuna, brevemente vorrei riferire sul disegno di legge che è al nostro esame.

Intanto, diciamo che questo disegno di legge non ha ripreso articolo per articolo, capitolo per capitolo il precedente, proprio per evitare di procedere per continui richiami e con quella complicatezza che talvolta si riscontra nei nostri testi legislativi; ha forse proceduto per la via più idonea quando ha deciso di riprendere la materia e di riaffrontarla come se la trattasse *ex novo*, pur avendo in mente, ovviamente, i precedenti.

Va detto inoltre che non è il frutto soltanto della proposta iniziale dei numerosissimi colleghi che nell'altro ramo del Parlamento ebbero a proporlo, ma di una Sottocommissione che lungamente ha di-

scusso articolo per articolo, ha formulato il testo, lo ha elaborato e lo ha presentato alla corrispondente Commissione della Camera. Si tratta, quindi, di un testo concordato. Debbo anche dire che oltre agli emendamenti accolti nel momento della stesura, pochissimi furono proposti nella discussione in Commissione e trovarono quasi tutti accoglimento.

Questi sono i criteri — che mi sembrano importanti — seguiti nella stesura del testo di questo disegno di legge: la estensione dell'assicurazione di previdenza a tutti gli iscritti all'albo e non soltanto a coloro che esercitano attività come liberi professionisti. Mi pare che la formulazione sia semplice e chiara, ma vorrei che fosse presente a tutti i colleghi che il presente disegno di legge non pone onere di alcun genere a carico dello Stato.

Anche questo è uno degli aspetti distintivi caratteristici di questa Cassa: per quello che concerne gli oneri a carico dei clienti dei geometri, non li incrementa perchè le marche non subiscono alcun incremento.

Per quanto mi risulta, il disegno di legge è largamente accettato dalla categoria e nei suoi organi rappresentativi e nei suoi componenti. Mi pare che possa anche in qualche misura rappresentare uno schema utile per un'eventuale unificazione di tutte le varie Casse autonome. Il fatto stesso, per esempio, che non istituisce propri servizi per esercitare l'assistenza, ma l'affida alle convenzioni da stipulare con enti già indirizzati all'assistenza di lavoratori di altri settori o di professionisti di altri settori ci dice che a questo riguardo non c'è alcun pregiudizio della situazione per quello che riguarda possibilità future. Il disegno di legge è aperto anche ad ulteriori innovazioni di carattere migliorativo e, a tale scopo, prevede la presentazione nel quinquennio di un bilancio tecnico in virtù del quale sia possibile vedere la situazione in quel momento e le possibilità eventuali di sviluppo e di miglioramento.

Qual è il contenuto? Non vorrei esaminare, articolo per articolo, tutto il disegno di legge. Sono dispostissimo a farlo, ma intanto mi pare che convenga partire proprio

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

54ª SEDUTA (26 gennaio 1967)

dalle indicazioni del contenuto in maniera riassuntiva.

Il disegno di legge prevede due distinte gestioni, come del resto non poteva non fare, per quello che riguarda la previdenza e per quello che riguarda l'assistenza: la previdenza è in forma obbligatoria, l'assistenza è in forma volontaria.

Comincerò dall'assistenza osservando che si distingue — e sono gestioni anche queste separate — in assistenza volontaria di malattia e in altre forme di assistenza di cui poi brevissimamente dirò. Per quello che riguarda la prima forma di assistenza va detto subito che non sono ammessi ad iscriversi a tale Fondo coloro che siano già obbligati e titolari di altre forme di assicurazione volontaria di malattia, sicchè non potrà darsi il caso della concomitanza di due forme di assistenza.

L'assistenza di malattia — che comprende anche i familiari — si esercita in due forme che hanno diversa estensione e sono chiamate forma A e forma B. La forma A è praticamente la più ampia e comprende tutte le forme di assistenza (medica, specialistica, ospedaliera, farmaceutica, ecc.); la forma B, invece, è soltanto per l'assistenza specialistica, ospedaliera, ostetrica, cioè è più ristretta.

L'assistenza volontaria di malattia è garantita attraverso due misure diverse di contribuzione, talchè chi chiede l'assistenza totale versa 90 mila lire l'anno, chi accetta la forma dell'assistenza soltanto specialistica-ospedaliera-ostetrica, versa 45 mila lire l'anno. Dicevo prima di alcune altre forme di assistenza: esse hanno un carattere estensivo e riguardano casi di particolare necessità tra gli assistiti. Ad esempio, si prevede che un assistito che abbia scelto la forma B, cioè che paghi meno, ma si trovi in condizioni di particolare necessità, nei momenti di emergenza possa chiedere l'intervento della Cassa ed essa, valendosi di una percentuale del Fondo marche Giotto, appositamente a ciò destinata, può intervenire, sollevando quindi l'assistito dalle condizioni di eventuale emergente necessità.

Per quello che riguarda il problema della previdenza, va detto intanto che tale ge-

stione viene finanziata con versamenti dei soci da assistere, i quali per il quinquennio, salvo ulteriori modifiche in più o in meno a seconda delle necessità e del momento in cui si farà il bilancio tecnico, sono chiamati a versare la somma di 60 mila lire annue. Tale quota annua viene pagata fino a maturazione del diritto a pensione, indipendentemente dal fatto che a quella data il geometra cessi o continui l'attività, resti o meno iscritto all'albo. Quando si dia il caso di un geometra che sia contemporaneamente obbligato ad altra forma obbligatoria di assistenza, può essere richiesta la riduzione a metà del contributo annuo, cioè a lire 30 mila e, ovviamente, il trattamento previdenziale sarà a suo tempo proporzionalmente ridotto.

La pensione intera prevista è in 780 mila lire annue: tale misura, che comporta 60 mila lire mensili, può essere tuttavia incrementata da una partecipazione al gettito delle marche Giotto, poichè il 10 per cento di tale entrata viene annualmente versato al Fondo di previdenza, tanto che, a seconda degli anni di contribuzione, è possibile ai geometri vedere aumentata la loro pensione (fissa in 60 mila lire) di una differenza variabile proporzionata al numero degli anni di contribuzione, tale però che non superi il 50 per cento della base.

Va detto subito, perchè si tratta di un problema molto importante, che la inclusione nella Cassa di nuovi iscritti non pregiudica i diritti già maturati, in base alla precedente legislazione, dei vecchi iscritti, come esplicitamente del resto recitano gli articoli 33, 34, 35 e 36. In particolare, l'articolo 33 prevede la restituzione al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, dei versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, maggiorati degli interessi composti al saggio legale. Nel caso che la restituzione dei versamenti non sia richiesta, le somme saranno utilizzate sia per consentire di ottenere l'aumento della pensione oltre la misura fissa delle 60 mila lire e fino alla concorrenza delle somme versate, sia per il riscatto, sia per la riliquidazione della pensione indiretta

o reversibile per coloro i quali, non essendo oggi in condizioni di godere della pensione diretta, abbiano tuttavia già maturato il diritto a tale pensione in base alle nuove norme.

In tal modo a me pare che non vi sia lesione dei diritti che si erano già acquisiti.

Quali sono le fonti di finanziamento della Cassa? Abbiamo già avuto occasione di ricordarlo, per cui sarà sufficiente ripeterlo in maniera riassuntiva: contributi degli iscritti (60.000 lire annue per la gestione vecchiaia, invalidità e superstiti, ridotte a 30.000 per coloro che sono soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria; 90.000 per la forma di assistenza sanitaria del tipo A e 45.000 per quella più ristretta del tipo B); proventi delle marche, per le quali nel disegno di legge non si prevede alcun aumento. L'introito delle marche è destinato per il 10 per cento a costituire le maggiorazioni dei fondi personali che non possono essere ulteriormente incrementati e per il 20 per cento all'assistenza estensiva, ossia a quella forma di assistenza che non rientra fra quelle obbligatorie, ma che la Cassa può esercitare nei confronti dei propri soci. Una somma che non è possibile precisare e che indicheremo con una « x » è poi quella destinata alle spese di gestione della Cassa. La rimanenza è divisa in due parti: una a favore della gestione di previdenza, un'altra a credito degli iscritti in proporzione degli anni di contribuzione.

Per quanto riguarda le riserve e gli investimenti è detto esplicitamente nell'articolo 31 che possono essere impegnati in: acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato; acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario; acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, acquisto esente dalla procedura indicata nell'articolo 17 del Codice civile e nella legge 5 giugno 1850, n. 1037; mutui su beni immobili in misura non eccedente il 40 per cento del valore accertato. Eventualmente riserve e investimenti possono essere impiegati anche per destinazioni diverse, ma in tal caso sempre e soltanto avendo sentito

il Comitato dei delegati, cioè l'assemblea rappresentativa di tutta la categoria, che viene eletta in forma democratica nelle sedi territoriali competenti.

A questo proposito mi resta da fare una ultima considerazione per quel che riguarda gli organi elettivi della Cassa, che sono il Presidente, il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei sindaci. Va detto che l'organo deliberante è il Comitato dei delegati, che è costituito dai rappresentanti dei collegi provinciali e circondariali dei geometri in ragione di un rappresentante per ogni distretto di Corte d'appello. Uno degli argomenti discussi nel momento in cui si concordò il testo in sede di Sottocommissione alla Camera dei deputati e sui quali si incentrò l'attenzione della Commissione fu quello di dove attingere i rappresentanti: alcuni ritenevano più conveniente si procedesse su basi provinciali, altri che ci si dovesse riferire alle circoscrizioni delle Corti di appello.

Fu accettato questo secondo criterio anche perchè sembrava che esso dovesse permettere una più adeguata rappresentanza anche ad eventuali minoranze; benchè non mi sembri che il problema sia stato posto in questi termini in sede di discussione del disegno di legge.

Desidero aggiungere che la Commissione finanze e tesoro ha nel suo parere dichiarato di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, sul provvedimento; ragione per cui non posso concludere che invitando i colleghi ad una ponderata ma sollecita approvazione di esso. Le ragioni dell'urgenza di tale approvazione sono reperibili nell'articolo 43, là dove si stabilisce che la legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; il che va rapportato a quanto previsto dall'articolo 40, al secondo comma: « Qualora la data di inizio di detto servizio », cioè quello concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, « non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti

10^a COMMISSIONE (Lav, emigr., prev. soc.)54^a SEDUTA (26 gennaio 1967)

sono i mesi già decorsi dall'esercizio stesso». È evidente che in tal caso si creerebbe una situazione di effettiva difficoltà per la Cassa e per il suo funzionamento; è questo il motivo per cui raccomando ancora una volta ai colleghi di voler decidere con la maggiore sollecitudine possibile.

SALARI. Desidero dire subito che non entrerò nel merito del disegno, dovendo esprimere alcune riserve di carattere procedurale.

L'onorevole Presidente ha fatto ciò che riteneva più opportuno, convocando la Commissione anche in un giorno in cui, per accordi tra i Gruppi, le sedute delle Commissioni dovrebbero essere sospese; però rimane il fatto che il disegno di legge, distribuito immediatamente prima delle ferie natalizie, viene oggi sottoposto improvvisamente al nostro esame in una seduta che mi permetto di definire straordinaria.

È quindi contro un certo sistema che esprimo le mie riserve: il sistema, cioè, di porre in discussione dei disegni di legge con la giustificazione che, se non fossero approvati rapidamente, verrebbero a determinare gravi conseguenze per questo o per quell'altra categoria di interessati.

Io, lealmente, debbo dire di essere stato avvicinato, perchè mi interessassi del problema, da vari interessati: da geometri, dal Presidente di un collegio dell'ordine dei geometri al quale assicurai — un po' ingenuamente, forse perchè preso alla sprovvista — che non prevedevo la possibilità di un'approvazione del provvedimento in questa settimana, dato il lavoro che avevamo e dato che i Gruppi oggi non avrebbero potuto rinunciare alle loro riunioni. Ora, quindi, mi trovo in una situazione estremamente delicata, che non mi permetterebbe di partecipare né alla discussione né alla votazione degli articoli, qualora, come è stato auspicato dal relatore, vi si dovesse arrivare.

Pertanto prego l'onorevole Presidente ed i colleghi di voler limitarsi — naturalmente se lo riterranno opportuno — a concludere la discussione generale, rinviando ad altra seduta l'esame degli articoli. Non credo che un rinvio di sette giorni possa determi-

nare conseguenze tali da porre in gravi difficoltà la vasta e benemerita categoria della quale ci stiamo oggi occupando e verso la quale non nutro alcuna riserva, considerandola anzi rispettabilissima. Io stesso appartengo ad una categoria professionale che opera quasi sempre in collaborazione con essi; ma, ripeto, è il modo con il quale è stato portato al nostro esame il disegno di legge che suscita le mie riserve.

Debbo poi aggiungere, sinceramente, che i telegrammi di sollecito e la pressione di tanti rappresentanti degli interessati determinano in me uno stato d'animo assai poco disposto verso ciò che, per certi modi e certe maniere, sembra voglia acquistare l'aria di una coercizione, anche se mascherata da diverse motivazioni; coercizione alla quale sento di dovermi ribellare.

PEZZINI. Sono spiacente di dover dire che non sono riuscito a comprendere quale sia l'atteggiamento del collega Salari, il quale ha iniziato con l'ammettere di non avere riserve sul merito del disegno di legge

SALARI. Ho detto che non entravo nel merito, che non conosco.

PEZZINI. La sua sarebbe quindi solo una situazione di disagio provocata dal fatto di aver subito qualche sollecitazione da parte degli interessati. Io non ho ricevuto alcun telegramma, non ho parlato con nessun interessato, per cui esprimo solo un punto di vista personale sostenendo che bisogna considerare con molta benevolenza l'invito rivoltoci dal relatore, per le varie ragioni da lui esposteci e che mi pare si possano riassumere nelle seguenti proposizioni: primo, si tratta di un disegno di legge di vasta iniziativa parlamentare, cui hanno partecipato tutti i Gruppi politici, il che fa già presumere una certa convergenza nel riconoscimento dell'opportunità di addivenire al riordinamento dell'Ente; secondo, l'elaborazione del testo sottoposto ci è stata condotta con grande impegno e serietà, ed ha incontrato alla Camera un voto unanime; terzo, l'esame superficiale che ab-

biamo potuto fare stamane del provvedimento indubbiamente ci induce a considerarlo con simpatia, anche per il fatto che non si tratta di uno di quei disegni di legge che si rifanno a leggi precedenti, talmente complicati da renderne estremamente difficile l'interpretazione, ma regola *ex novo* tutta la materia.

Particolarmente favorevole mi trova l'articolo 24, che per quanto riguarda il finanziamento recepisce tutti i suggerimenti che la Corte dei conti ci ha elargito in ogni sua relazione sugli enti sottoposti a controllo, ed è quindi veramente frutto di un'esperienza che si è maturata attraverso diversi anni di gestione.

Quindi, se il collega Salari avesse avanzato delle riserve particolari su qualche norma del disegno di legge, tale da richiedere un più attento esame da parte nostra, avrei anche potuto aderire alla sua richiesta di rinvio; ma se si tratta solo, da parte sua, della preoccupazione di non smentire quanto in precedenza dichiarato ad alcuni interessati, e cioè che oggi il provvedimento non sarebbe stato discusso, potrebbe liberarsi dei suoi scrupoli non partecipando né alla discussione né alla votazione.

B E R M A N I. Premettendo che non mi esprimo solo in via personale ma anche a nome del mio Gruppo, debbo dire di essere rimasto un po' sorpreso dalle parole del collega Salari, in quanto a noi non è pervenuta alcuna sollecitazione, né scritta né verbale, da parte degli interessati; e, d'altronde se pensiamo a quello che è stato l'assalto dei previdenziali ed ai bivacchi che si sono visti dinanzi al Senato, dobbiamo dare atto con compiacimento del modo con cui si sono comportati i geometri nei confronti della Commissione.

Il collega Salari sostiene poi che il disegno di legge è stato portato al nostro esame con una procedura un po' affrettata. Ciò forse è vero; però è anche vero che se noi non dobbiamo senz'altro rimetterci a quello che ha fatto l'altro ramo del Parlamento, dove l'approvazione è avvenuta unanimemente, non possiamo però non riconosce-

re che tale unanimità è sintomatica e si riflette anche sul nostro operato.

Si tratta di un disegno di legge che eleva la pensione base da 13.000 a 60.000 lire, ma che ciò nonostante, come ci ha fatto rilevare il relatore, non comporta alcun maggior onere a carico dello Stato. Uno dei proponenti, l'onorevole Armaroli, ci ha informati che il costo di gestione della Cassa rappresenta il 2,35 o 2,40 per cento; ed anche questo, naturalmente, costituisce un dato positivo. Per quali ragioni noi dovremmo, quindi, arrestare l'*iter* del provvedimento o ritardarlo? Non ne vedo, tanto più che tra gli interessati ve ne sono anche diversi piuttosto avanzati negli anni, che attendono con comprensibile ansia l'approvazione del disegno di legge. A mio avviso si dovrebbe passare pertanto senza indugio all'esame degli articoli.

C A T A L D O. Signor Presidente, le riserve avanzate dal collega Salari sono più che legittime. Vorrei però sapere su quale argomento sottoposto alla nostra deliberazione, da dieci anni a questa parte non è intervenuta una forza esterna tendente ad influire sulle nostre decisioni: ogni giorno, ad ogni pie' sospinto, noi riceviamo pressioni, sollecitazioni, inviti da tutte le parti.

A prescindere, però, da tale considerazione, siamo d'accordo sull'opportunità di una immediata approvazione del disegno di legge, che tra l'altro colma molte lacune presenti in altri provvedimenti simili. Mi meraviglio anzi che esso non sia stato portato prima in discussione, e debbo dire che se io fossi stato un componente di questa Commissione, dove oggi mi trovo solo per sostituire il collega Rotta, mi sarei fatto parte diligente perchè la sua discussione fosse avvenuta molto prima.

T O R E L L I. Per parte mia dichiaro di non aderire alla richiesta di rinvio avanzata dal collega Salari, proprio per una considerazione che è l'opposto di quella da lui fatta. Quando, cioè, un organo legislativo — qual è la Commissione in sede deliberante — viene sollecitata perchè approvi urgentemente un provvedimento, cre-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)54^a SEDUTA (26 gennaio 1967)

do che non solo la sua responsabilità ma anche il suo prestigio vengano impegnati in questo senso.

D'altra parte teniamo presente che si tratta di un progetto riguardante una vasta categoria di professionisti. Ultimamente, ad esempio, ne abbiamo approvato uno analogo per gli avvocati, e ci siamo tutti adoperati per risolvere con immediatezza i problemi previdenziali ed assistenziali di questi ultimi. Oltretutto, il fatto cui ha accennato il collega **Bermani**, e cioè l'assenza di qualsiasi aggravio a carico del bilancio dello Stato, è un elemento di tale importanza da indurci se non altro a concedere una priorità immediata all'approfondimento del problema. È cioè un doveroso impegno personale e responsabile da parte di ciascuno di noi, tenendo appunto presente che quella in discussione è una forma di previdenza nella quale lo Stato non interviene; ma questo nostro impegno deve portarci anche a non protrarre oltre il necessario la nostra discussione, anzi a concluderla, e in senso positivo, nel più breve tempo possibile.

B R A M B I L L A. Da parte nostra, non possiamo non essere sensibili alla questione sollevata dal collega **Salari**. Certo avremmo preferito avere maggior tempo a disposizione per operare meglio ed anche per poter ascoltare quegli eventuali suggerimenti che potrebbero venire dal Paese. Purtroppo, pur rendendoci conto della delicatezza della posizione del senatore **Salari**, quello che ci spinge a sollecitare l'approvazione del provvedimento in discussione è il fatto che superando certi tempi correremmo il rischio di danneggiare gli interessati.

Confermo, pertanto, la nostra piena adesione al provvedimento sottoposto al nostro esame, aggiungendo che non soltanto ci troviamo di fronte ad una Cassa che non ricorrere alla sovvenzione dello Stato, e nemmeno ai servizi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale; il che è una cosa abbastanza singolare in Italia.

Per queste ragioni, ripeto, noi siamo favorevoli al disegno di legge ed auspichiamo che venga approvato all'unanimità.

D I P R I S C O. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, anche io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Più volte in questa Commissione è stata sottolineata l'esigenza di trovare soluzioni organiche e razionali per il problema della previdenza in Italia e non vorrei che qualcuno potesse obiettare che, in concreto, quando si tratta di affrontare questi problemi, si finisce invece con l'ignorare tale esigenza. Ma la categoria interessata — come giustamente ha sottolineato l'onorevole relatore — non può aspettare la traduzione in leggi di schemi e linee di carattere politico generale. Per questo motivo, rinunciamo anche a presentare emendamenti, sebbene nell'altro ramo del Parlamento, sia da parte nostro che da parte comunista, sia stata sottolineata la possibilità di apportare miglioramenti al provvedimento. Infatti ci rendiamo conto dell'esigenza di approvarlo rapidamente.

V A R A L D O. Vorrei aggiungere soltanto poche parole, ma non per ripetere quanto detto dal senatore **Salari**.

Personalmente non mi oppongo a che il provvedimento venga votato subito, però amerei far presente ai colleghi della Camera dei deputati che hanno sollecitato questo disegno di legge, che avremmo gradito poter esaminare il problema con maggiore tranquillità.

Devo dire, inoltre, che non mi rendo del tutto conto del danno derivante agli interessati da un eventuale ritardo nell'approvazione del provvedimento: se la legge va in vigore un mese dopo, vuol dire che l'assistenza inizia un mese dopo. Del resto ho forti dubbi che, malgrado la nostra premura, si possa riuscire per il 31 gennaio a far pubblicare la legge, conoscendo l'iter che essa deve seguire. Mi auguro che proceda tutto molto sollecitamente, ma i giorni a disposizione non sono molti.

P R E S I D E N T E. Devo dire che accetto interamente la critica sul metodo fatta dal senatore **Salari** ed anch'io avrei gradito di non essere posto in questa situazione. Aggiungo di più, cioè che se si insi-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

54ª SEDUTA (26 gennaio 1967)

stesse per la sospensiva rimanderei senz'altro l'esame degli articoli ad altra seduta.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DEGLI ISCRITTI E DEGLI SCOPI

Art. 1.

(Iscritti alla Cassa)

Sono obbligatoriamente iscritti alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

(È approvato).

Art. 2.

(Scopi della Cassa)

La Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

(È approvato).

TITOLO II

DEGLI ORGANI DELLA CASSA

Art. 3.

(Organi della Cassa)

Sono organi della Cassa:

- 1) il Presidente;
- 2) il Comitato dei delegati;
- 3) il Consiglio di amministrazione;
- 4) la Giunta esecutiva;
- 5) il Collegio dei sindaci.

Ai collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

(È approvato).

Art. 4.

(Il Presidente della Cassa)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.

Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e può essere rieletto.

Il Presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente è coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza è sostituito, dal vice Presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

(È approvato).

Art. 5.

(Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni)

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato.

Gli iscritti nei collegi provinciali e circondariali, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero degli attuali collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; nel qual caso gli elettori sono proporzionalmente ripartiti.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)54^a SEDUTA (26 gennaio 1967)

Può essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un Collegio della circoscrizione di distretto di Corte di appello che dovrebbe rappresentare;

2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

3) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.

La data delle elezioni, stabilita dal Presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai Presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio; il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del Collegio. Il Presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazione.

Il Presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali, e proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I rappresentanti dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine della graduatoria.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministra-

zione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

f) può demandare funzioni al Consiglio di amministrazione;

g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nella lettera b) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 6.

(Il Comitato dei delegati - Convocazioni)

Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da almeno un quarto dei componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste alla lettera a) del penultimo comma del precedente articolo 5, le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.

(È approvato).

Art. 7.

(Il Consiglio di amministrazione - Nomina e convocazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.

Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal Presidente, nella sede della Cassa, con le modalità stabilite nel secondo comma del precedente articolo 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.

Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 8.

(Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) elegge il Presidente della Cassa, il vice Presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;

b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;

c) delibera sugli investimenti patrimoniali;

d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;

e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;

f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.

(È approvato).

Art. 9.

(La Giunta esecutiva)

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente della Cassa, dal vice Presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;

c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;

d) liquida le prestazioni della Cassa;

e) amministra il personale della Cassa,

(È approvato).

Art. 10.

(Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutiva)

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 9, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni novanta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di ricorrere in via giurisdizionale in conformità del secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 11.

(Il Collegio dei sindaci)

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di Presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Direttore di Sezione o equivalente;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa,

da eleggersi dal Comitato dei delegati, con esclusione dei delegati stessi e dei membri del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi e consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il Presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'articolo 5; svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

TITOLO III

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI CONTRIBUTI

CAPO I

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 12.

(Prestazioni previdenziali)

Il trattamento previdenziale della Cassa consiste nella liquidazione di pensioni di vecchiaia, di pensioni di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 13.

(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato per almeno venti anni

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

54ª SEDUTA (26 gennaio 1967)

il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa.

(È approvato).

Art. 14.

(Pensione di invalidità)

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione e purchè ricorra una delle seguenti condizioni:

a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa;

b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

(È approvato).

Art. 15.

(Accertamento dello stato di invalidità)

Lo stato di invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dalla Cassa.

In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad una giuria di tre medici, uno dei quali nominato dalla Giunta esecutiva della Cassa, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due.

In mancanza d'accordo, il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale competente per il territorio del Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto.

La giuria si riunisce nella località ove risiede il Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto e decide in via definitiva.

Ciascuna parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese per il terzo sanitario e per il lavoro della giuria sono a carico della Cassa nel caso di rico-

noscimento dell'invalidità e a carico del richiedente in caso contrario.

Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidità, la Cassa può accertare in qualunque momento per mezzo di sanitari di sua fiducia la permanenza delle condizioni di invalidità del pensionato.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi alle revisioni suddette.

(È approvato).

Art. 16.

(Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire 780 mila annue.

Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facoltà prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua è ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianità contributiva dell'iscritto.

La misura della pensione annua è aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30.

La quota aggiuntiva non può comunque superare la metà dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

(È approvato).

Art. 17.

(Pensione indiretta e di reversibilità)

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte, le condizioni

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

54ª SEDUTA (26 gennaio 1967)

di iscrizione e di contribuzione di cui al precedente articolo 14, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi; se il coniuge superstite è il marito, la pensione spetta soltanto quando concorra il requisito di inabilità al lavoro;

b) figli minorenni o inabili al lavoro; ai figli che seguono corsi di studi universitari, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito, e comunque non oltre il raggiungimento del ventesimo anno di età.

c) genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;

d) fratelli inabili al lavoro e sorelle nubili o vedove, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie.

Sono equiparati ai figli legittimi e ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità dell'articolo 404 del codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato.

La pensione di reversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti sposate.

Il coniuge di sesso femminile, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Per i familiari di cui alle lettere b), c) e d) il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza, al momento del decesso dell'iscritto o del pensionato, del requisito della vivenza a carico, da accertare in base alle

norme riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari.

La Cassa può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti probatori.

La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

60 per cento per un superstite;

80 per cento per due superstiti;

100 per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstite, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

(È approvato).

Art. 18.

(Richiesta e decorrenza della pensione)

La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 65° anno di età, o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualità.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)54^a SEDUTA (26 gennaio 1967)

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

(È approvato).

Art. 19.

(Supplementi di pensione)

Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformità del successivo articolo 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa.

Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.

(È approvato).

Art. 20.

(Indennità una tantum)

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione *una tantum* dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36.

L'iscritto che compie il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto a pensione e sia cancellato dall'Albo professionale, può chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di

riscatto ai sensi del successivo articolo 36, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,25 per cento e aumentato di metà dell'importo eventualmente accreditatogli in conformità del successivo articolo 30.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, i superstiti indicati nel precedente articolo 17 possono chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma determinata con i criteri di cui ai commi precedenti. L'importo di tale somma non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi; le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela.

(È approvato).

CAPO II

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 21.

(Forme di assistenza)

La Cassa attua l'assistenza:

a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio;

b) con provvidenze a favore di coloro che trovansi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera a);

c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera a), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui all'articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990,

modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi articoli 24 e 25.

(È approvato).

Art. 22.

(Assicurazione volontaria
contro la malattia - Prestazioni)

All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera a) del precedente articolo 21 la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La convenzione è sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazioni:

- A) 1 — assistenza medica, generica e specialistica;
2 — assistenza ospedaliera, medica e chirurgica;
3 — assistenza ostetrica;
4 — assistenza farmaceutica;
5 — accertamenti diagnostici e di laboratorio;
6 — cure fisiche;
7 — concorso per protesi;
- B) 1 — assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica;
2 — accertamenti diagnostici e di laboratorio;
3 — concorso per protesi.

Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.

(È approvato).

Art. 23.

(Assicurazione volontaria
contro la malattia - Iscritti)

Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonché i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.

A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:

a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 21 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) gli ascendenti di età superiore agli anni 55 se donne e 60 se uomini.

(È approvato).

Art. 24.

(Assicurazione volontaria
contro la malattia - Finanziamento)

Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:

a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 22. Detto contributo potrà essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei tito-

lari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dell'esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.

Il contributo personale annuo di cui alla lettera *a*) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intenderà come non rinnovata per l'esercizio successivo.

L'assicurazione volontaria contro la malattia è amministrata in forma autonoma con contabilità separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.

(È approvato).

Art. 25.

(Delle altre forme di assistenza)

L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 21 è attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva.

Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte dell'aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera *b*), primo comma del precedente articolo 24.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare nell'esercizio successivo l'importo determinato a norma del secondo comma del precedente articolo 21.

(È approvato).

CAPO III

DEI CONTRIBUTI

Art. 26.

(Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione in-

validità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo predetto potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Comitato dei delegati della Cassa, in relazione alle risultanze della gestione.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 27.

(Riduzione del contributo)

L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, può chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a metà del contributo personale di cui al precedente articolo 26.

L'esercizio della predetta facoltà comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformità di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.

(È approvato).

Art. 28.

(Versamento e riscossione dei contributi)

La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti, non versati in unica soluzione entro il 20 febbraio di ciascun anno, si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e trasmessi alle Esattorie comunali. Le Esattorie provvedono all'incasso in conformità delle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, è a carico del committente.

Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli altri modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa può disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.

(È approvato).

TITOLO IV

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 29.

(Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza.

Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 30.

(Riparto dei contributi per marche)

Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il tratta-

mento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente articolo 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa.

Le rimanenti somme sono, per metà, destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra metà sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra.

L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 31.

(Degli investimenti)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

- 1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
- 3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalla procedura indicata nell'articolo 17 del codice civile e nella legge 5 giugno 1850, numero 1037;
- 4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 32.

(Privilegi ed esenzioni fiscali)

Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidità, vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

(È approvato).

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

(Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge)

I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.

Z A N E . Sulle disposizioni transitorie e finali mi permetterei chiedere qualche informazione. Dall'esame sommario che ne è stato fatto in questa sede, mi pare che esse siano piuttosto lacunose, nel senso che non vengono considerate certe situazioni particolari. Ad esempio, all'articolo 33 è prevista la restituzione dei versamenti volontari effettuati prima dell'entrata in vigore della legge che andiamo a votare, maggiorati degli interessi composti al saggio legale. Ora una restituzione fatta in questo modo, con lo slittamento della moneta che può essere intervenuto, sia pure in maniera non eccessiva, dal 1955 ad oggi, ritengo che non rivesta interesse.

Non è previsto, inoltre, un collegamento con le altre forme di assicurazione che possono essere state acquisite da coloro che vengono a far parte della categoria come

liberi professionisti dopo essere stati dipendenti di ditte industriali o commerciali.

Si tratta, comunque, di una semplice richiesta di notizie e di qualche riserva che pongo in evidenza, non per ostacolare l'approvazione del disegno di legge, della quale si avverte l'urgenza, ma perchè sia almeno acquisito agli atti del Senato che il disegno di legge medesimo non è stato approvato senza la dovuta considerazione.

T O R E L L I . Vorrei far osservare, in relazione alle osservazioni fatte sull'articolo 33, che la tutela di coloro che potranno fruire della restituzione dei versamenti è data dal fatto che le somme restituite saranno maggiorate degli interessi composti; e la parola « composti » vuol proprio significare l'attribuzione di un interesse superiore a quello semplice.

Normalmente gli interessi composti non si danno; si danno in questo caso appunto per consentire un maggior premio per il sacrificio fatto.

Z A N E . Mi sembra che gli interessi composti non siano sufficienti a colmare la svalutazione intervenuta.

V A R A L D O . Vorrei chiedere un'informazione. Come mai i versamenti volontari, che era possibile effettuare prima, oggi non sono più ammessi? Qual'è la ragione per cui oggi essi vengono restituiti?

B E T T O N I , *relatore*. Non vedo quale altra forma di restituzione delle somme versate da coloro che erano volontariamente iscritti alla Cassa si sarebbe potuta immaginare, diversa da quella prevista dall'articolo 33, cioè con una maggiorazione pari agli interessi composti.

D'altra parte, coloro che erano già iscritti alla Cassa e che, come è pensabile per quello che si legge negli articoli 35 e 36 (soprattutto nell'articolo 35) continueranno a farne parte, non vengono defraudati di nulla, perchè le attività esistenti, dopo che si sarà provveduto alla liquidazione di questi conti particolari, verranno imputate alla gestione invalidità e vecchiaia e di fatto re-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

54ª SEDUTA (26 gennaio 1967)

steranno un patrimonio della Cassa, della quale gli stessi sono beneficiari.

Non so, quindi, quale altra forma si sarebbe potuta trovare per salvaguardare i diritti da essi acquisiti.

Per quanto riguarda la richiesta del collega Varaldo, direi che anche attualmente presso la Cassa l'assistenza è attuata con assicurazione volontaria, per cui chi avesse fatto degli investimenti volontari a questo titolo e non li volesse mantenere nelle condizioni attuali, avrà garantito il diritto di potere riscattare le somme versate.

Pure essendo questo uno dei punti che avevano animato anche la preoccupazione del senatore Salari, mi pare che i diritti dei soci siano sufficientemente salvaguardati e non riesco ad immaginare, ripeto, una forma diversa per salvaguardarli, perchè non è pensabile una liquidazione della situazione fin qui realizzata con spartizione tra i soci.

Z A N E . Ma perchè non si tengono ancora in piedi questi conti individuali?

B E T T O N I , *relatore*. Perchè, allora, non si tiene ancora in piedi la liquidazione in capitale?

Sono del parere che ci sia già una sufficiente garanzia e che non valga la pena di tenere in piedi i conti individuali, perchè ciò significa trasformare questo Ente, ora agile e snello, in un complicatissimo organismo come tanti altri di cui lamentiamo l'inefficienza, la burocrazia, la macchinosità e la non rispondenza alle effettive esigenze dei soci.

Ecco i motivi per cui ritengo che, pur con queste doverose riserve, gli articoli del titolo V meritino di essere mantenuti così come sono.

Z A N E . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di tutti gli articoli del titolo V.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 33.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individuali*)

Le attività esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.

I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalità previste ai successivi articoli 35 e 36.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Riconoscimento dei contributi pregressi*)

Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianità, sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni *una tantum* previste dal precedente articolo 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianità entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Riscatto di periodi pregressi*)

Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perento-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

54ª SEDUTA (26 gennaio 1967)

rio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità.

L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualità da riscattare. L'importo predetto è ridotto a metà per gli iscritti di età superiore agli ottanta anni compiuti.

Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.

L'anzianità contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facoltà di riscatto non è valida ai fini del diritto a pensione di invalidità.

(È approvato).

Art. 37.

(Rateazione dei riscatti)

È consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente articolo 36 da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.

In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.

(È approvato).

Art. 38.

(Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi)

Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, è dovuto a far tempo dal 1° gennaio 1967.

Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.

(È approvato).

Art. 39.

(Pensione indiretta per i decessi anteriori alla legge)

Al coniuge superstite e ai figli minori di iscritto deceduto antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussistevano al momento del decesso i requisiti di iscrizione e di contribuzione stabiliti dal precedente articolo 14 per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare alla Cassa entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista al precedente articolo 17.

La concessione della pensione è subordinata alla restituzione delle somme eventualmente liquidate agli interessati a norma dell'articolo 34 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 40.

(Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia)

La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonchè la decorrenza dei relativi con-

tributi, è stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente articolo 22, dal Consiglio di amministrazione.

Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera *a*), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi già decorsi dell'esercizio stesso.

(È approvato).

Art. 41.

(Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa)

Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 42.

(Vigilanza sulla Cassa)

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un Commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa con i poteri,

per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

(È approvato).

Art. 43.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con pari decorrenza sono abrogate:

la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformità dell'articolo 26 della presente legge;

l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari